



Imprese e lavoratori. Cambia il lavoro e la normativa su salute e sicurezza con il via libera della Camera al decreto Pnrr quattro

Le riforme

COSÌ CAMBIANO LE REGOLE PER LA SICUREZZA

Giorgio Pogliotti
Claudio Tucci

Dalla riscrittura della patente a crediti, estendibile anche ad altri settori, oltre all'edilizia, alle assunzioni di nuovi ispettori del lavoro. Dalla stretta su appalti e subappalti all'inasprimento (e al ritorno delle sanzioni penali) per contrastare il lavoro irregolare. Ecco come cambia, su impulso del ministro Marina Calderone, il lavoro e la normativa su salute e sicurezza con il via libera della Camera al decreto Pnrr quattro.

1

BENEFICI NORMATIVI

Un bonus contributivo

Il provvedimento prevede che i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale siano subordinati anche all'assenza di violazioni in materia di lavoro e legislazione sociale, ivi comprese quelle in materia di tutela delle condizioni di lavoro e di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro che verranno individuate da un successivo decreto del ministero del Lavoro. Restano fermi gli altri requisiti richiesti dalla legge, tra cui il possesso del Durc (Documento unico di regolarità contributiva) e il rispetto delle normative contrattuali.

2

APPALTO E SUBAPPALTO

Il contratto nazionale

Scatta l'obbligo di corrispondere al personale impiegato nell'appalto di opere o servizi e nel subappalto un trattamento economico e normativo complessivamente non inferiore a quello del contratto collettivo nazionale e territoriale applicato nel settore e per la zona strettamente connesso con l'attività oggetto di appalto e subappalto. Niente più riferimento al contratto maggiormente applicato nel settore, come previsto originariamente dal decreto, ma a quello stipulato dalle associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. La responsabilità solidale (il principio per cui il committente imprenditore, l'appaltatore e gli eventuali sub appaltatori sono obbligati in solido per la corresponsione dei trattamenti retributivi ai lavoratori) si allarga anche ai casi in cui l'utilizzatore ricorra alla somministrazione di prestatori di lavoro da soggetti diversi da quelli autorizzati allo svolgimento dell'attività di somministrazione, intermediazione e di ricerca e selezione del personale e nei casi di appalto e di distacco privi dei requisiti richiesti.

3

LAVORO IRREGOLARE

Torna l'illecito penale

Vengono riviste le sanzioni e tornano le fattispecie penali. Il decreto incrementa dal 20% al 30% l'importo della sanzione pecuniaria prevista per l'impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato. Si passa da 1.950 a 11.700 euro per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore sino a trenta giorni di effettivo lavoro; da 3.900 a euro 23.400 per periodi compresi tra 31 giorni e fino a 60 giorni; e si sale da euro 7.800 a euro 46.800 quando si superano i 60 giorni di lavoro effettivo. Per l'esercizio abusivo dell'attività di somministrazione di lavoro è previsto l'arresto fino a un mese (oggi non prevista) o l'ammenda di 60 euro per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di lavoro (oggi 50 euro). Per l'esercizio abusivo dell'attività di intermediazione, ricerca e selezione del personale scatta l'arresto fino a tre mesi o l'ammenda da 900 a 4.500 euro.

4

LISTE DI CONFORMITÀ

Un premio ai virtuosi

Le nuove disposizioni introducono un meccanismo di premialità in favore dei datori di lavoro per i quali non emergano violazioni della normativa in materia di lavoro e legislazione sociale. A seguito di accertamenti ispettivi, qualora non emergano violazioni o irregolarità, l'Inl (Ispettorato nazionale del lavoro) rilascia un attestato, iscrivendo il datore di lavoro in un apposito elenco informatico denominato "Lista di conformità Inl", consultabile pubblicamente sul sito dell'Ispettorato. I soggetti a cui è stato rilasciato questo "attestato" non sono sottoposti, per 12 mesi dalla data di iscrizione nella Lista ad ulteriori verifiche dell'Ispettorato nelle materie oggetto di accertamenti, fatte salve le verifiche in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, le eventuali richieste di intervento e le attività di indagine disposte dalla Procura.

5

CONGRUITÀ MANODOPERA

Obbligo di verifica

Sempre nell'ambito degli appalti pubblici e privati di realizzazione dei lavori edili, viene introdotto anche l'obbligo per il responsabile del pro-

getto (negli appalti pubblici) e per il committente (negli appalti privati) di verificare, prima di procedere al saldo finale dei lavori, la congruità dell'incidenza della manodopera sull'opera complessiva, come indicato dal decreto ministeriale n. 143/2021.

6

PATENTE A CREDITI

Non solo edilizia

Dal 1° ottobre 2024 scatta l'obbligo di possesso di una patente a crediti per le imprese e i lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili. L'applicazione dello strumento potrà essere estesa ad altri ambiti di attività da individuare con un decreto del ministero del Lavoro, sentite le parti sociali. Sono esclusi dall'obbligo del possesso della patente i soggetti che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale, quelli in possesso di un documento equivalente di un altro Stato, le imprese in possesso dell'attestazione di qualificazione Soa, in classifica pari o superiore alla III. La patente a crediti è rilasciata in formato digitale dall'Inl, e per ottenerla, oltre all'iscrizione alle Camere di commercio e agli requisiti previsti dalla legge, occorre aver designato il responsabile del servizio di prevenzione e protezione. Spazio all'autocertificazione, ma in caso di dichiarazioni mendaci (dolo) o non veritiere (quindi anche a titolo di colpa) scatta la revoca (si può richiedere la patente solo dopo 12 mesi).

Il punteggio iniziale è di 30 crediti, non è consentito operare nei cantieri temporanei o mobili oggetto della patente con una dotazione inferiore a 15 crediti, salvo il completamento dell'attività oggetto di appalto o subappalto in corso di esecuzione, quando i lavori eseguiti sono superiori al 30% del valore del contratto (esclusa la sospensione della patente da parte di Inl). Il punteggio della patente è decurtato in caso di provvedimenti definitivi: per infortunio mortale sottraggono 20 punti, 15 per assoluta inabilità permanente al lavoro, 10 per malattia professionale. Qualora si operi in assenza della patente con un +a dotazione inferiore a 15 crediti, si prevede una sanzione amministrativa pari al 10% del valore dei lavori (e non inferiore a 6 mila euro), nonché l'esclusione temporanea dalla partecipazione ai lavori pubblici di cui al Codice dei Contratti pubblici.

7

VIOLAZIONI CONTRIBUTIVE

Riviste le sanzioni

Sono modificati i trattamenti sanzionatori per gli omessi versamenti in ambito contributivo, fatte salve le norme che prevedono tratta-

menti di maggior favore. Dal 1° settembre 2024 cambia il regime delle sanzioni civili per quanti non provvedono entro i termini al pagamento integrale dei contributi o dei premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali.

Si riduce la sanzione civile, eliminando la maggiorazione di 5,5 punti percentuali se il pagamento è effettuato entro 120 giorni spontaneamente e si dimezza se è effettuato entro 30 giorni dalla notifica della contestazione. Le riduzioni scattano anche per il pagamento rateale. Dalla stessa data non si applicheranno sanzioni, ma saranno esclusivamente dovuti gli interessi legali, nei casi di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi per oggettive incertezze dovute a orientamenti giurisprudenziali o amministrativi contrastanti, successivamente riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa.

Per favorire la compliance volontaria, Inps mette a disposizione del contribuente, o del suo intermediario, le informazioni in suo possesso su rapporti di lavoro e gli elementi rilevanti ai fini della determinazione degli obblighi contributivi, con sanzioni ridotte in caso di regolarizzazione. In caso di contenzioso, il giudice potrà dare rilevanza, anche esclusiva, alla mancata di risposta agli inviti a comparire o a fornire dati e notizie da parte di Inps. Sarà una delibera del Cda dell'Inps, sottoposta all'approvazione del ministero del Lavoro, a stabilire i dettagli normativi.

8

PERSONALE ISPETTIVO

Nuove assunzioni

Vengono prorogate le autorizzazioni alle 466 assunzioni non utilizzate dall'Inl fino al 31 dicembre 2025 del personale ispettivo per rafforzare l'attività di vigilanza sui luoghi di lavoro. Inl per il biennio 2024-2025 con un concorso può fare 250 nuove assunzioni a tempo indeterminato. Dal 1° settembre 2024 ci saranno 50 nuove assunzioni nell'organico del Comando carabinieri per la tutela del lavoro. Il 30% dell'importo di alcune sanzioni amministrative in materia di lavoro irregolare e salute e sicurezza verrà destinato a misure, da definire con decreto del ministero del Lavoro, finalizzate ad un più efficiente utilizzo del personale ispettivo sul territorio nazionale. Dal 2 marzo 2024, entrata in vigore del decreto-legge, scatta l'incremento delle dotazioni organiche dell'Inal e dell'Inps di un numero di posti corrispondenti alle unità di personale ispettivo inserite dal 1° gennaio 2017 nei ruoli ad esaurimento.